

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2877

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIGLIORI, FINO, MATTEOLI, COLA, PAMPO, ALOI, SOSPIRI,
MARTINI, NICOLA PASETTO, MANTOVANO, MARTINAT, SELVA,
LANDI di CHIAVENNA, PEZZOLI, DELMASTRO DELLE VEDOVE,
ARMANI, FOTI, LOSURDO, ALBERTO GIORGETTI, MITOLO,
ZACCHERA, NAPOLI, POLI BORTONE, GASPARRI**

Disposizioni in materia di trasferimento delle partecipazioni dello Stato già appartenenti all'EAGAT e del Centro ittico tarantino - campano Spa dal Ministero del tesoro alle regioni

Presentata l'11 dicembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1960 l'EAGAT fu istituito al fine della gestione di significative concessioni termali di proprietà demaniale.

Tale scelta concentrò in tale ente il compito di assicurare ad importanti realtà termali italiane un corretto governo di enormi potenzialità ambientali, sanitarie, economico-turistiche, occupazionali.

In definitiva, l'EAGAT avrebbe dovuto garantire l'equilibrio tra proprietà pubblica e diffusi interessi sociali, sia nei ter-

ritori interessati più direttamente, sia complessivamente nel Paese.

L'EAGAT fallì l'obiettivo per il quale era sorto, anche come *holding* finanziaria, e gran parte degli stessi attuali squilibri economici del settore ebbero origine in una gestione diffusamente caratterizzata da forte irrazionalità, tanto che tale ente — nel 1978 — fu posto in liquidazione anche tramite una forte iniziativa in merito delle comunità locali e delle regioni interessate.

Ormai, quindi, da venti anni, si attende una definitiva normativa tesa a riorganizzare il settore termale, mettendo definitivamente a regime i livelli di governo del settore, con certezze per gli operatori quanto per l'utenza oltre che per un ingente patrimonio pubblico.

È indubbio che questa situazione di incertezza sia stata una concausa della perdurante crisi che ormai da anni attanaglia il settore termale, che comunque continua a rimanere il volano dell'intera economia di vaste aree, alcune delle quali avrebbero scarse o nulle alternative occupazionali e di sviluppo.

Non solo, questa vera e propria *vacatio legis* normativa inerente le terme ex EA-GAT ha determinato il blocco legislativo anche per quanto concerne organici interventi in favore della promozione del complessivo sistema del termalismo italiano, in quanto le terme pubbliche — pur non rappresentando nel loro complesso che una parte minoritaria del termalismo italiano — sono quelle che annoverano alcune tra le più importanti e rappresentative stazioni termali.

Si tratta, dunque, oggi, di rimuovere una intollerabile situazione di stallo e incertezza che depotenzia enormi possibilità « naturali » di sviluppo, considerando che l'entità patrimoniale di cui godono le terme pubbliche è — in ogni caso — un formidabile punto di partenza per il rilancio del termalismo italiano, finalmente competitivo con l'offerta termale che i più avanzati Paesi europei hanno recentemente organizzato.

Con la presente proposta di legge si intende finalmente individuare un futuro certo, un percorso istituzionale preciso per le terme pubbliche, che dal settembre 1994 il Governo — avendone sciolto il relativo comitato di liquidazione — ha affidato al Ministero del tesoro - Ispettorato per la liquidazione degli enti disciolti.

È bene precisare che, come col passare delle legislature molteplici disegni di legge si sono succeduti l'un l'altro, anche vari decreti-legge non convertiti, a partire dal decreto-legge n. 528 del 1994, si sono succeduti nel tempo prevedendo in sintesi

— nelle ultime stesure — che il Ministero del tesoro ceda la partecipazione a titolo oneroso riservando il diritto di prelazione alle regioni ed ai comuni, sentita la Conferenza Stato - regioni.

Ulteriori premesse necessarie da considerare sono:

a) l'assoluta atipicità di tali aziende pubbliche, tali non tanto perché di proprietà pubblica ma perché aventi finalità pubbliche quali la tutela della salute;

b) l'eterogeneità delle passività e dei patrimoni delle varie aziende pur nel quadro di complessive perdite d'esercizio che secondo l'IRI nel triennio 1992-1994 sono ammontate a circa 60 miliardi.

Emerge con chiarezza, dal pur difficile contesto economico e dall'attuale congiuntura che vive il termalismo pubblico italiano, che oltre agli indispensabili approdi istituzionali necessitano misure urgenti — che non possono logicamente essere inserite nella presente proposta di legge — inerenti la definizione delle cure termali, il modello di erogazione di tali cure, l'individuazione di attività di ricerca scientifica ed educazione sanitaria, formazione professionale e talassoterapia, nonché significative logiche di sinergia ed eventuale unità consorziale o promozionale all'interno del sistema termale.

Tutto ciò premesso è impensabile una privatizzazione *tout-court* degli enti termali in quanto risulta evidente, da un lato l'assoluta preminenza di salvaguardare comunque la destinazione degli stabilimenti e di evitare manovre speculative sul patrimonio immobiliare, dall'altro la finalità pubblica di tutela effettiva alla salute e la strettissima interrelazione esistente tra terme e città termali che è assurdo poter disgiungere anche in ipotesi.

Ugualmente, risulterebbe totalmente impraticabile una tendenza atta ad addossare assistenzialisticamente allo Stato perdite gestionali senza alcuna effettiva capacità riformatrice ed innovativa del settore, facendo perdurare di fatto l'insoddisfacciente situazione attuale.

Nondimeno, riteniamo che lo spazio normativo possibile entro queste due grandi « bande di oscillazione » sia largamente preferibile e concretamente percorribile, affidando a titolo gratuito alle regioni le azioni relative di proprietà del Ministero del tesoro.

Individuiamo le regioni come naturale terminale istituzionale sia per le competenze costituzionali in materia, ribadite dalla Corte costituzionale con sentenza n. 87 del 25-28 marzo 1996, sia per le capacità legislative e le connesse autonomie di bilancio nel settore, prevedendo un coinvolgimento del comune interessato oltre che delle categorie economiche nella successiva fase di gestione.

Risulta evidente che tale assegnazione non può essere condizionata, per ovvi motivi di dignità istituzionale delle regioni che non possono essere sottoposte alle « forche caudine » del Ministero del tesoro circa giudizi sulla loro effettiva capacità di risanamento economico delle aziende e connessi programmi.

È altrettanto evidente che le regioni possono decidere, sulla base di una dettagliata analisi delle situazioni patrimoniali e gestionali, di non cogliere la *chance* offerta,

passati novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In tal caso, risulta obbligatorio procedere urgentemente verso la « privatizzazione » degli enti termali.

Tertium non datur, a meno che non si intenda di fatto legittimare l'attuale, già lunghissima, fase di transizione che ha penalizzato le terme pubbliche e ulteriormente dissestato le finanze dello Stato.

Negli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge si enunciano i meccanismi che concretizzano le suddette scelte, mentre negli articoli restanti si prevedono le norme di indirizzo per quanto concerne la fase gestionale e l'eventuale fase delle alienazioni.

Con la presente proposta di legge è possibile un utile e concreto punto di svolta per le terme di Acqui Terme, Agnano, Casciana, Castrocaro, Chianciano Terme, Merano, Montecatini Terme, Fonti di Recoaro, Salice Terme, Salsomaggiore, Santa Cesarea, Terme Stabiane, Terme Sibarite nonché per il Centro ittico tarantino-campano: si tratta di uno storico e straordinario patrimonio dell'Italia che non può più attendere una definitiva ed effettiva valorizzazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministero del tesoro trasferisce a titolo gratuito le partecipazioni azionarie, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT), alle regioni nei cui territori insistono i relativi stabilimenti.

2. Ai fini del comma 1 si intendono trasferiti i territori, gli immobili e relative pertinenze, i beni mobili e strumentali, i marchi comunque di proprietà delle società termali già inquadrati nel soppresso EAGAT e del Centro ittico tarantino-campano Spa.

3. Le regioni sono tenute a non procedere ad alienazioni del suddetto patrimonio se non finalizzate al risanamento economico delle aziende ex EAGAT, comunque tutelando le finalità di tali enti ed utilizzando le relative risorse per la promozione del termalismo.

ART. 2.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, verificate le condizioni patrimoniali e di bilancio di tali aziende, possono rifiutare il trasferimento di cui all'articolo 1.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nei successivi sessanta giorni, il Ministero del tesoro dispone l'alienazione di beni di cui all'articolo 1, non trasferiti alle regioni, secondo le procedure della presente legge.

ART. 3.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano delibera gli indirizzi di gestione delle aziende termali ex EAGAT che coinvolgono prioritariamente i comuni interessati, gli operatori economico-turistici locali e le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

2. La Conferenza di cui al comma 1 delibera altresì i limiti ed i vincoli delle alienazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché l'utilizzazione delle risorse derivanti dalla suddetta alienazione, che devono essere destinate allo sviluppo del termalismo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

